



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

DONATO D'AURIA

FRANCESCO LUIGI BRANDA

ANNA LUISA ANGELA RICCI

- Relatore -

DANIELA DAWAN

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;

udito il Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. Stefano Ricci in difesa di

[REDACTED] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Monza del 4 aprile 2023, ha dichiarato non punibile ex art. 590 *sexies* cod. pen. [REDACTED], nella qualità di medico odontoiatra, in ordine al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. in danno di [REDACTED], commesso in Monza il 5 maggio 2019 con decesso avvenuto il 9 novembre 2019.

I fatti sono stati descritti nella sentenza impugnata nel modo seguente. In data 5 giugno 2019 il dott. [REDACTED] aveva effettuato presso uno studio dentistico il rilevamento dell'impronta dentale della paziente [REDACTED] utilizzando per il calco il materiale "Permlastic"; al termine dell'intervento, la donna si era recata nel bagno dello studio, ove aveva accusato difficoltà respiratorie ed era stata colpita da arresto cardio respiratorio: immediatamente soccorsa da [REDACTED], era stata trasferita in ospedale e intubata; fin dai primi esami era emersa una ostruzione dei bronchi per la presenza di tre corpi estranei che, una volta estratti, erano risultati composti dal materiale "Permlastic" utilizzato per effettuare il calco; la paziente era stata sottoposta a tracheotomia e a intervento chirurgico al polmone: dimessa il 14 agosto 2019, era stata trasferita presso l'Istituto Maugeri di Veruno con tubo dell'ossigeno alla trachea e qui era deceduta l'8 novembre 2019.

Il Gup, all'esito del processo celebrato con le forme del rito abbreviato, aveva qualificato la condotta di [REDACTED] in termini di colpa per imperizia e negligenza. In particolare, secondo il giudice, l'imperizia era consistita nell'aver riempito il porta impronta con una quantità eccessiva di materiale, mentre la negligenza era consistita nell'aver omesso di controllare che il materiale non fuoriuscisse e di intervenire, una volta accertata la fuoriuscita. Secondo il Gup non era configurabile la causa di non punibilità di cui all'art. 590 *sexies* cod. pen. in quanto l'imperizia non era lieve, costituendo il dovere di calibrare correttamente il quantitativo di sostanza l'essenza stessa della specifica prestazione medica in ragione degli elevati rischi di gestione, e la negligenza non rientrava nell'ambito di applicazione della causa di non punibilità.

La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto insussistenti i profili di negligenza e ha ravvisato nella condotta dell'imputato la colpa lieve per imperizia, dichiarandolo non punibile ex art. 590 *sexies* cod. pen..

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [REDACTED], a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della imperizia lieve e alla mancata assoluzione. Il ricorrente sostiene che vi sarebbe contraddizione fra l'



assunto per cui l'imputato era incorso nell'errore consistito nell'apportare un quantitativo eccessivo di materiale da impronta e altre considerazioni formulate in sentenza, quale quella per cui una delle concause dell'*exitus* doveva essere individuata nella mancata attivazione nella vittima delle normali reazioni fisiche di inibizione e della reazione all'inalazione di corpi estranei e quella per cui non era stata individuata l'effettiva discrepanza rispetto alla quantità di materiale che sarebbe stato corretto inserire.

Dunque -prosegue il difensore- la Corte addebita all'imputato di avere applicato troppo materiale, ma al contempo: 1) afferma di non essere in grado di determinare i confini del comportamento alternativo lecito e salvifico; 2) afferma che il sanitario si era trovato nella impossibilità di accorgersi del problema della fuoriuscita del materiale e delle conseguenze di tale fuoriuscita; 3) ammette che le stesse linee guida e le buone pratiche mediche impongono un utilizzo abbondante del materiale. Si contesta al sanitario un errore tecnico nell'utilizzo del "Permlastic" in misura eccessiva e si ammette contestualmente che è fisiologico e anzi doveroso un utilizzo abbondante di tale materiale e che la spiegazione dell'esito infausto doveva essere ricercata in ragioni diverse e ulteriori, ossia nelle condizioni fisiche della paziente. Ciò che è certo è che all'interno della stessa motivazione non è possibile sostenere l'una e l'altra tesi, ossia, per un verso, che il materiale vada applicato in modo che fuoriesca e riempi tutte le creste e, per altro verso, che non si possa determinare il quantum di materiale da applicare.

3. In esito alla discussione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Si deve, innanzitutto, premettere, sotto il profilo della legittimazione alla impugnazione, che costituisce *ius receptum* il principio secondo cui sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono alla seconda nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Rv. 276524



-02; conf. Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Rv. 274285; Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Rv. 273178; Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Rv. 268996; Sez. 6, n. 41706 del 27/09/2013, Rv. 256921; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Rv. 252150; Sez. 2, n. 33847 del 18/05/2010, Rv. 248127).

Il principio è stato di recente ribadito, negli stessi termini, anche con riferimento al ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di assoluzione per non punibilità della sua condotta, connotata da colpa lieve, ex art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel caso in cui lo stesso sia finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", essendosi ribadito che all'adozione di tali formule si ricollegano effetti più favorevoli, ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen., nei giudizi risarcitori civili o amministrativi e nel giudizio disciplinare (Sez. 4, n. 10899 del 05/02/2025, Rv. 287791 - 01).

3.Ciò premesso, il motivo con cui si censura la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello nel ravvisare nella condotta del sanitario la imperizia lieve, è manifestamente infondato.

I fatti, non contestati nel loro decorso causale come *supra* descritto, si sono verificati sotto la vigenza del testo dell'art. 590 *sexies* cod. pen., come modificato dall' art. 6, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli Bianco) a norma del quale, quando l'evento dei reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. commessi nell'esercizio della professione sanitaria si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate.

La Corte, dopo aver escluso il profilo di colpa consistente nella negligenza e dopo aver dato atto che l'utilizzo di porta impronta individuali e la scelta del materiale, così come il posizionamento della paziente fossero stati adeguati e conformi alle buone pratiche clinico odontoiatriche, ha ritenuto accertata l'imperizia in relazione all'errore esecutivo consistito nell'apporre nel porta impronta superiore un quantitativo eccessivo di materiale, che, inalato dalla paziente e solidificatosi nell'interno dell'albero bronchiale, aveva determinato l'ostruzione delle vie aeree e, infine, il decesso. In tal senso i giudici hanno sottolineato come il materiale fotografico in atti mostrasse le dimensioni non certo irrilevanti del materiale inalato e delle colate presenti nella parte posteriore del porta impronte e come in tal senso fossero state anche le conclusioni del consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero. La Corte, inoltre, muovendo dal rilievo della stretta interdipendenza, nella procedura odontoiatrica in esame, fra la fase della "gestione del materiale da impronta" e la fase della vigilanza del paziente, ha qualificato in termini di colpa lieve l'imperizia del



sanitario, osservando che il rilevamento delle impronte (di per sé procedura odontoiatrica di natura ordinaria) era stato nel caso in esame reso più difficile a causa della mancata immediata risposta fisiologica della paziente alla inalazione della pasta e rilevando che, pur essendo stata utilizzata una quantità di materiale maggiore di quella necessaria, non era stato accertato in che misura ciò fosse avvenuto. Qualificata l'imperizia come lieve, la Corte ha, indi, ritenuto operativa la causa di non punibilità di cui all'art. 590 *sexies* cod. pen., operante, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 8770 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272174 - 01, nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.

In tale percorso argomentativo, il ricorrente ravvisa una contraddittorietà in realtà insussistente. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, la condotta dell'imputato è qualificata come imperita in relazione al riempimento del porta impronte con una quantità eccessiva di materiale: la Corte al riguardo si è espressa in termini chiari e non dubitativi, affermando di condividere "la sussistenza di una responsabilità colposa dell'imputato in relazione all'errore esecutivo consistito nell'apporre un quantitativo eccessivo di materiale da impronta" (pag. 7) e ribadendo che il materiale era stato apposto "in ogni caso in una quantità maggiore rispetto a quella necessaria" (pag. 9). I profili che il ricorrente ha evidenziato come antitetici e contraddittori rispetto a tale assunto, ovvero il mancato accertamento del grado di discostamento della condotta dalla regola cautelare e l'affermazione per cui la mancata attivazione nella paziente delle normali reazioni fisiche di inibizione e reazione alla inalazione di corpi estranei, sono stati invocati dalla Corte come fattori incidenti non già sulla sussistenza della imperizia, bensì solo sul suo grado, rendendola lieve e come tale non punibile ex art. 590 *sexies* cod. pen.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

**P.Q.M.**



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 ottobre 2025

Il Consigliere estensore  
Anna Ricci

Il Presidente  
Salvatore Dovere

